

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il
4 giugno 2021 – ING Luxembourg SA / VX**

(Causa C-346/21)

(2021/C 382/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: ING Luxembourg SA

Convenuta: VX

Questioni pregiudiziali

- Se l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che possa considerarsi valida, nei termini e nelle circostanze del presente procedimento, la notificazione mediante lettera raccomandata ad una società avente sede in un altro Stato membro, senza utilizzare il formulario contenuto nell'allegato II del regolamento n. 1393/2007.
- Se il regolamento (CE) n. 1393/2007 e i principi di diritto dell'Unione ad esso sottesi debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione dell'articolo 191, paragrafo 2, del Código de Processo Civil Português (codice di procedura civile portoghese) al caso di specie, nella misura in cui tale disposizione prevede che l'invocazione della nullità della notificazione debba essere realizzata entro un determinato termine (il termine previsto per presentare opposizioni).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007 L 324, p. 79).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 14 giugno
2021 — R.T. / Hauptzollamt Hamburg**

(Causa C-368/21)

(2021/C 382/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: R.T.

Resistente: Hauptzollamt Hamburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell'IVA, il luogo di importazione di un mezzo di trasporto immatricolato in un paese terzo e introdotto nell'Unione in violazione di norme doganali si trova nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione doganale e in cui il mezzo di trasporto è stato utilizzato per la prima volta come tale nell'Unione, oppure nel senso che detto luogo di importazione si trova nello Stato membro in cui la persona che ha commesso l'infrazione doganale risiede e utilizza il veicolo.